



FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRONICHE



DAL 1945 IL VALORE DELL'INNOVAZIONE

Milano, 18 settembre 2017

Spettabile

Autorità per l'Energia Elettrica il Gas

e il Sistema Idrico

Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling

Piazza Cavour 5 – 20121 Milano

infrastrutture@autorita.energia.it

Osservazioni ANIE al documento di consultazione 552/2017/R/EEL “riforma della struttura tariffaria degli oneri generali di sistema per clienti non domestici nel mercato elettrico – aggiornamento 2017”

Considerazioni Generali

Appreziamo il lavoro svolto da codesta Autorità, in particolare per l'attenzione riservata all'impatto della riforma sulle fonti rinnovabili e più in generale sull'autoproduzione e per l'attenzione riservata alle imprese ad alta intensità elettrica concepito un meccanismo di sgravio ex-ante e non più ex-post.

S1. Osservazioni in merito a finalità e limiti della consultazione di cui al presente capitolo 2.

Ai fini di una più completa valutazione dell'impatto della riforma tariffaria degli oneri generali di sistema di utenti non domestici su autoconsumo da fonte rinnovabile ed in particolare da fotovoltaico, è auspicabile che l'Autorità pubblichi anche informazioni concernenti le proiezioni dei corrispettivi delle imprese ad alta intensità elettrica, anche in ragione del fatto che, come si dice al punto 1.23 lettera c), la riforma tariffaria degli oneri generali di sistema degli utenti non domestici e quella degli sgravi alle imprese energivore sono interdipendenti. Riteniamo ragionevole determinare la proiezione dei corrispettivi degli oneri generali di sistema per le imprese energivore sulla base degli elementi presenti nella decisione della Commissione Europea C(2017) 3406 di approvazione del piano di adeguamento presentato dal Governo italiano.

Al punto 1.20 e 1.21 del documento di consultazione si evidenzia che il perimetro degli oneri scontabili è di gran lunga più ampio a quello della A3res indicato nella consultazione 255/2016. A seguito dell'incontro dello scorso 13 settembre l'Autorità ha chiarito che l'ampliamento del perimetro è dovuto esclusivamente all'inclusione del meccanismo CIP6/92 che supporta sia la produzione da fonti rinnovabili che da impianti alimentati da fonti assimilate alle fonti rinnovabili e non riguarda la cogenerazione in senso più ampio.

S2. Osservazioni in relazione alla scelta dell'Autorità di focalizzare le valutazioni del presente documento per la consultazione sull'opzione C.

Si riconosce all'Autorità l'impossibilità di concentrarsi sull'opzione B3 prevista nella consultazione 255/2016, per il semplice fatto che nella decisione europea C(2017) 3406 di approvazione del piano di

adeguamento presentato dal Governo italiano la Commissione sigilla la soluzione denominata “opzione C ipotesi 30-70”. In realtà ci preme sottolineare il fatto che, se non ci fosse l’ampliamento del perimetro degli oneri scontabili, l’opzione C della consultazione 255/2016 è differente dall’opzione C ipotesi 30-70 della consultazione 552/2017, in quanto quest’ultima trasferisce maggiori oneri generali di sistema alla quota fissa (€/punto di prelievo/anno) ed alla quota potenza (€/kW/anno) e quindi penalizza maggiormente l’autoconsumo e gli interventi di efficienza energetica. Inoltre tale ampliamento del perimetro degli oneri scontabili è temporaneo e quindi il maggior beneficio sulla quota energia (€/cent/kWh) derivante da tale ampliamento sarà più evidente nei primi anni, mentre tenderà a scemare successivamente per la riduzione degli oneri in esso confluenti.

Nella consultazione 255/2016 ci siamo espressi a favore della soluzione B3, indicando l’opzione C come limite inferiore accettabile al futuro sviluppo delle fonti rinnovabili ed in particolare del fotovoltaico in Italia. Ci sembra che l’opzione C racchiuda un elemento di complessità in più rispetto alla B3 ed è quindi di più difficile spiegazione agli utenti non domestici.

Riteniamo che *“la valutazione degli impatti della riforma delle agevolazioni per le imprese energivore esula dagli obiettivi del presente documento per la consultazione”* (vedi punto 2.13) sia superabile, in quanto anche la componente Ae contribuisce a determinare la componente Asos, dato che la alimenta come tutte le altre componenti. Pertanto, come riportato già nelle considerazioni al quesito S1, sé auspicabile che l’Autorità pubblicasse le tabelle presenti nel documento di consultazione anche in relazione alle imprese ad alta intensità elettrica.

S3. Osservazioni in relazione alle valutazioni degli effetti sulla spesa di diversi “utenti tipo” non domestici condotte nel presente capitolo 3.

Reputiamo corretto considerare nella Asos gli sconti previsti dall’art. 23 del decreto legge 91/2014, trattandosi di sconti da applicarsi alla ex A3 e quindi rientranti nella componente Ae.

S4. Osservazioni in relazione agli effetti sulla distribuzione degli oneri generali tra le diverse categorie di utenza descritti nel presente capitolo 4.

Non reputiamo, invece, opportuno considerare nella Asos gli sconti sulla componente A4, in quanto non riconducibili a sconti da applicarsi sulla componente A3 e quindi rientranti nella componente Ae.

Sarebbe interessante integrare la tabella A4.2 riportando non solo le % di contribuzione delle diverse tipologie di utenti al gettito delle tariffe di rete, ma anche la loro quotaparte di consumo rapportato al consumo nazionale.

Conclusioni

Considerato che:

- a) la frazione di gettito degli oneri generali di sistema applicata ai clienti non domestici riveniente dalla quota variabile (kWh) secondo le opzioni B3 e C della delibera 255/2016 copre rispettivamente l’83,73% ed il 73,74% del gettito totale degli oneri generali di sistema, mentre le opzioni C ipotesi 30-70, 35-65 e 25-75 della consultazione 552/2017 coprono rispettivamente 76,31%, il 73,33% e il 79,30% del gettito totale degli oneri generali di sistema (punto 4.4. del documento di consultazione)
- b) l’opzione C della consultazione 255/2016 è differente dall’opzione C ipotesi 30-70 della consultazione 552/2017 e che quest’ultima trasferisce maggiori oneri generali di sistema alla quota fissa (€/punto di prelievo/anno) ed alla quota potenza (€/kW/anno)
- c) il perimetro degli oneri scontabili è più ampio rispetto al precedente, ma è altresì temporaneo per effetto dell’inclusione dei soli oneri CIP 6/92 e non di tutta la cogenerazione
- d) l’Autorità ritiene opportuno sottoporre nella presente consultazione due ulteriori varianti quantitative della stessa struttura dell’ipotesi C, per tener conto anche delle esigenze di

promozione dell'efficienza energetica e dello sviluppo delle fonti rinnovabili evidenziate nelle risposte alla prima consultazione (punto 2.10)

proponiamo di

- 1. individuare nell'opzione C ipotesi 25-75 la soluzione ottimale per la riforma degli oneri generali di sistema degli utenti non domestici per la promozione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica**
- 2. l'opzione C ipotesi 30-70 è accettabile, se affiancata dal meccanismo di super-ammortamento sugli investimenti nel comparto fotovoltaico**
3. nell'ottica di ottimizzare l'uso delle infrastrutture esistenti e ridurre gli impegni di capacità dei punti di prelievo dalla rete, sarebbe opportuno trasferire maggiormente sulla quota potenza (€/kW/anno) parte della quota fissa (€/punto di prelievo/anno)
4. includere nella Asos gli sconti previsti dall'art. 23 del decreto legge 91/2014
5. non includere nella Asos gli sconti previsti per la componente A4
6. riportare in delibera maggiori informazioni al fine di una maggior trasparenza dei dati, di cui si parla al punto 4.9